



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/09/2008

\*\*\*\*\*

ADDI' 12/09/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
KONTINO	Esterino	Vice Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Marco	"
COPPOTRELLI	Anna Galome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODRIGO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Marco	"	ZARATTI	Silberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: DALIA - NIERI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 650

Oggetto:

D. R. 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", Art. 35 bis, Prolievo in deroga della specie Storno (Sturnus vulgaris).



650 12 SET. 2008 *lu*

Oggetto: L. R. 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio", art. 35 bis - Prelievo in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*).



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive modificazioni e integrazioni;

PREMESSO che:

- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, stabilisce un regime generale di tutela per le popolazioni di uccelli selvatici viventi sul territorio dell'Unione Europea, prevedendo, oltre ad una serie di misure atte a garantire la conservazione degli habitat delle diverse specie, il divieto di cattura o di uccisione di ogni individuo e il divieto di distruzione di uova, nidi e pulcini (art. 5 della direttiva n. 79/409/CEE);
- una prima eccezione a questo regime di rigorosa salvaguardia è prevista per consentire la caccia nei confronti di un numero limitato di specie, espressamente indicate dalla normativa comunitaria (allegato II della direttiva n. 79/409/CEE), a condizione che l'attività venatoria si realizzi in forme tali da garantire la conservazione delle popolazioni oggetto del prelievo, impiegando mezzi di abbattimento selettivi e al di fuori del periodo della riproduzione (art. 7 della direttiva 79/409/CEE);
- lo Stato italiano ha provveduto a disciplinare la caccia con l'emanazione della legge n. 157/92, prevedendo limitazioni al prelievo (artt. 4, 13, 18, 21 della legge) e demandando alle Amministrazioni regionali una più puntuale disciplina della materia, attraverso la predisposizione di strumenti di pianificazione faunistico-venatoria (art. 10 della legge) e la redazione di specifici calendari venatori (art. 18 della legge);
- una seconda eccezione al generale regime di protezione, per particolari motivazioni, è quella che consente il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili, oppure la cattura praticata, con mezzi non consentiti o in periodi in cui l'attività venatoria non è ammessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE;
- in base al dettato del predetto articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE, gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di derogare al regime di tutela, devono seguire procedure ben



650 12 SET. 2008

14



definite e sono tenuti ad inviare ogni anno alla Commissione Europea una rendicontazione sui prelievi effettuati in regime di deroga, per cui lo Stato italiano ha disciplinato tale materia con gli Artt. 2, 4, 19 e 19 bis della legge n. 157/92, demandando alle Regioni i compiti autorizzativi;

VISTA la legge 3 ottobre 2002, n. 221, attuativa dell'articolo 9 della citata Direttiva n. 79/409/CEE;

CONSIDERATA l'Intesa, repertorio n. 1969 del 29/04/2004, tra il Governo e le Regioni recante "Protocollo operativo per il prelievo in deroga, di cui all'art. 1 della legge 3 ottobre 2002, n. 221";

DATO ATTO che con tale Intesa, lo Stato italiano e le Regioni hanno convenuto, con il supporto dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), la definizione di procedure comuni al fine di ottimizzare l'iter di ciascun provvedimento volto ad autorizzare prelievi in deroga;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2002, n. 3, di modifica della L. R. n. 17/1995, che demanda alla Giunta Regionale, sentito I.N.F.S. e l'Osservatorio Faunistico Regionale, la competenza ad emanare provvedimenti applicativi delle deroghe di cui all'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE;

CONSIDERATO che, le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione e non incluse nell'allegato II della Direttiva 79/409/CEE possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della stessa Direttiva;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della citata Direttiva n. 79/409/CEE, consente di derogare dalle disposizioni di protezione assoluta, tra le diverse ipotesi, anche per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque;

CONSIDERATO che il Piano Faunistico Venatorio Regionale, approvato con D.C.R. n. 450 del 29/7/1998, prevede che il controllo delle specie che originano danni accertati viene esercitato nei limiti di legge, su parere dell'I.N.F.S., attraverso forme di prelievo venatorio programmato;

TENUTO CONTO delle sollecitazioni presentate da parte delle Associazioni agricole e dalle Amministrazioni provinciali e ribadite in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), in merito ai danni causati alle colture dalla specie storno (*Sturnus vulgaris*) e della necessità di avvalersi del prelievo in deroga;

CONSIDERATO che, l'Italia è interessata in questi ultimi anni dal passaggio di sempre maggiori ed ingenti quantitativi della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), stimabili in un terzo dei contingenti nidificanti in Europa, corrispondente ad alcune decine di milioni di individui, e che se parte di essi sostano per brevi periodi, altri si fermano nel nostro Paese anche per svernare, come nel caso del Lazio;

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra riportate e per le condizioni specifiche del territorio laziale è necessario applicare interventi di contenimento della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) sul territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) del Lazio;

VISTE le prescrizioni indicate dall'art. 35 bis "Modalità di attuazione delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE" della L. R. 2 maggio 1995 n. 17, come modificato dall'art. 81 della L. R. 28 Dicembre 2007, n. 26;



650 12 SET. 2008 M

CONSIDERATO ATTO:

- che, con nota n. 95776/D3/3D/14 del 26 giugno 2008 è stato richiesto all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) e all'Osservatorio Faunistico Regionale il prescritto parere sul prelievo in deroga a carico della specie storno (*Sturnus vulgaris*);
- che, essendo il Lazio una delle Regioni maggiormente interessate dalla presenza dello storno con popolazioni di detta specie quantificabili in alcuni milioni di capi, si rende necessario ricorrere all'istituto della deroga, come disciplinata dall'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE prevedendo il prelievo per limitare i danni ai vigneti ed agli oliveti nei periodi di maturazione del frutto;
- che, per essere dette colture praticate in modo diffuso su gran parte del territorio regionale, le popolazioni dello storno, nel periodo autunnale, tendono a procacciarsi il cibo spostandosi dai centri abitati a quelli rurali in numero tale da rendere inefficaci l'utilizzo esclusivo dei vari strumenti di dissuasione (gridi di angoscia, cannoncini, ecc.) causando, di conseguenza, danni ingenti alle produzioni agricole;
- che, in detta richiesta di parere, sono state rappresentate le motivazioni poste a base della deroga al regime limitativo della caccia nonché l'impegno a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 9 della Direttiva n. 79/409/CEE;

CONSIDERATO che l'I.N.F.S. con nota n. 3980/T-A61 del 01.07.2008, ha valutato favorevolmente la richiesta avanzata dalla Regione Lazio, suggerendo, tra l'altro, che i provvedimenti di deroga, in via sperimentale, siano articolati rispettando le seguenti modalità:

*"1. ai sensi della Direttiva 409/79/CEE, art. 9, comma 1, lettera a), per prevenire i danni alle coltivazioni agricole, è consentito, in via sperimentale nell'ambito della stagione venatoria 2008/2009, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie Storno (*Sturnus vulgaris*):*

- *con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della legge 11/02/1992, n. 157;*
  - *nelle giornate e negli orari previsti dal calendario venatorio regionale dalla data di apertura della caccia alla seconda domenica di dicembre;*
  - *da parte dei cacciatori iscritti agli A.T.C., ciascuno negli ambiti di iscrizione, o che esercitano la caccia in aziende faunistico-venatoria;*
  - *per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 20 e 200 capi complessivi per ciascun cacciatore;*
  - *nel raggio di cento metri dai confini degli appezzamenti coltivati a vite, ulivo e frutteto ed esclusivamente in presenza del frutto pendente;*
2. *la vigilanza su tale attività è esercitata ai sensi degli artt. \_\_\_ della L. R. \_\_\_;*
  3. *i quantitativi dei capi prelevati devono essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, il quale dovrà essere inviato alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio 2009. Le Province elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono alla Regione che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi Statali e l'INFS, ai fini della rendicontazione prevista dalla Direttiva 79/409/CEE.*
  4. *Allo scopo di orientare l'attività di controllo nel corso delle successive stagioni venatorie, le Province provvedono ad effettuare un'istruttoria tecnica sui danni rilevati secondo le indicazioni fornite nell'intesa sancita in sede di Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 29 aprile 2004".*



VISTO l'art. 35 bis della L. R. 17/95, come modificato dall'art. 81 della L. R. 28 dicembre 2007 n. 26, che disciplina le "Modalità di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE" ed in particolare:

- al comma 2, lett. d), dove si prevede che da tale attività di prelievo in deroga restano esclusi i siti d'importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS);
- al comma 4, ove si contempla che le Province provvedano a rilasciare ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e quantità prelevate;
- al comma 5, ove si prevede che entro 30 giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati riconsegnano alla provincia competente il modulo di cui al comma 4, debitamente compilato. In caso di mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

CONSIDERATO che l'Osservatorio Faunistico Regionale con nota prot. 6771 del 16.07.2008, ha valutato positivamente la possibilità di accesso alla deroga prevista dalla normativa per i prelievi di controllo a carico della specie storno (*Sturnus vulgaris*), con l'indicazione di attenersi a quanto previsto nel sopra citato parere dell'INFS e di non utilizzare richiami nell'esercizio del prelievo in deroga.

CONSIDERATO, altresì, che in relazione a quanto sopra è necessario stabilire ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE:

- i tempi;
- il numero dei capi prelevabili;
- modalità di controllo dei prelievi effettuati;

RITENUTO che, ai fini della prevenzione dei danni derivabili alle produzioni agricole sopraindicate, l'autorizzazione al prelievo in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), venga effettuata demandando alle Province, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, la determinazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché i periodi di attuazione e gli orari giornalieri del prelievo, che dovranno comunque rimanere nell'ambito di quelli stabiliti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T 0416 del 14 luglio 2008, previo rilascio ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Regione Lazio interessati a tale prelievo, di un apposito modulo sul quale registrare tutti i dati prescritti dal comma 4 dello stesso articolo;

ESPLETATA l'attività di concertazione con le parti sociali ed istituzionali;

all'unanimità, a maggioranza dei presenti, *ly*

### DELIBERA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate.

- 1 Di autorizzare, nell'ambito della stagione venatoria 2008/2009, in via sperimentale e con le prescrizioni di seguito riportate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 409/79/CEE ed ai sensi dell'art. 35 bis della Legge regionale 2 maggio 1995 n. 17, il prelievo in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*).



650 12 SET. 2008 lu

- 2 Che tale prelievo in deroga debba avvenire:
  - con i mezzi di cui all'art. 21, comma 1 della Legge regionale 2 maggio 1995 n. 17;
  - nel periodo dal 21 settembre 2008 al 14 dicembre 2008 compresi, nelle giornate e negli orari previsti dal Calendario venatorio regionale 2008/2009 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0416 del 14 luglio 2008;
  - da parte dei cacciatori iscritti agli A.T.C. della Regione Lazio, preventivamente autorizzati dalle Province, ciascuno limitatamente all'ambito di iscrizione per residenza venatoria o che esercitino la caccia in azienda faunistico-venatoria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della citata L. R. 17/95;
  - per un numero massimo giornaliero di 20 (venti) capi e numero massimo stagionale di 200 (duecento) capi complessivi per ciascun cacciatore;
  - nel raggio di cento metri dai confini degli appezzamenti coltivati a vite, ulivo e frutteto ed esclusivamente in presenza di frutto pendente e senza l'uso di richiami.
  
- 2 Ai sensi delle prescrizioni di cui all'Art. 35 bis, comma 2, lett. d), della L. R. 17/95, come modificato dall'Art. 81 della L. R. 28 dicembre 2007 n. 26, restano escluse dalla presente autorizzazione al prelievo in deroga, i siti d'importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS).
  
- 3 Le Province dovranno stabilire, ai sensi dell'articolo 35 bis della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, le modalità di attuazione del prelievo stesso dandone comunicazione alla Regione Lazio con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo, nonché ai periodi di attuazione ed agli orari giornalieri di prelievo, che dovranno comunque rimanere nell'ambito di quelli stabiliti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale T0416 del 14 luglio 2008.
  
- 4 Le Province dovranno anche provvedere a rilasciare ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga, il modulo previsto dal comma 4 dell'art. 35 bis della L. R. 17/95 sul quale i cacciatori dovranno annotare i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo, la specie e quantità prelevate.
  
- 5 In applicazione del comma 5 dell'art. 35 bis della L. R. 17/95, i cacciatori autorizzati dovranno, entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, provvedere alla riconsegna del modulo, debitamente compilato. La mancata riconsegna oppure la mancata o incompleta compilazione, comporta l'applicazione a carico degli interessati della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47, comma 3 della L. R. 17/95 oltre alla sospensione per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga.
  
- 6 Le Province, entro il 30 aprile 2009, dovranno provvedere all'elaborazione dei dati di prelievo della specie interessata ed alla trasmissione alla Regione, ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge n. 221/2002, di una circostanziata relazione contenente la specificazione, per ciascun A.T.C., del numero dei cacciatori che hanno effettuato il prelievo e del numero di capi prelevati, nonché una valutazione degli effetti dell'azione di prelievo sul territorio provinciale.
  
- 7 Per le inadempienze connesse con l'esercizio del prelievo in deroga, di cui alla presente deliberazione, oltre alle disposizioni di cui al punto 5, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157 del 1992, alla Legge regionale n. 17 del 1995.

8 La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio*.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



12 SET. 2008